



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Definizione giudizio AMAT/Onorato – Liquidazione parcella a favore dell'Avv. Giuseppe Signore.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 (ventuno) del mese di gennaio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

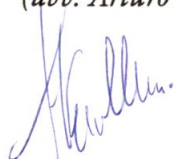
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 89 adottata in data 15 maggio 1992, avente ad oggetto "Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Onorato Alvaro – Resistenza – Mandato difesa Azienda all'Avv. Giuseppe Signore";
- vista la sentenza n° 2340/92 R.G. emessa dal Pretore adito dott. Voza Vito, con la quale è stato definito il giudizio innanzi accennato;
- vista la nota del 4 gennaio 1998, prot. aziendale n° 125, inviata dall'Avv. Giuseppe Signore, con allegata la proposta di parcella emessa a fronte delle prestazioni professionali rese nel giudizio de quo che, complessivamente ammonta a £ 2.524.500, oltre a IVA e CAP;
- vista la proposta di deliberazione appositamente predisposta dal Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Avv. Giuseppe Signore per la complessiva somma di £ 2.524.500, oltre a IVA e CAP, per le prestazioni professionali rese nel giudizio AMAT/Onorato, in narrativa specificato;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1999, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(*avv. Arturo Masi*)



IL SEGRETARIO
(*Semeraro Raffaele*)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

21 GEN. 1999

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. M. T.
(Semeraro Raffaele)





Taranto, li 27/gennaio/1999

Prot. n° : Dir/ 159/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 21 gennaio 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21.-

Distinti saluti.

Galli
27.1.99



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Avv. Prof. Giuseppe SIGNORE
Via Argentina, 43-74100 TARANTO
Tel. 099/7381310 - Fax 099/_____
Cod. Fisc. SGN GPP 37L27 1234U
Part. IVA 0 0 7 8 4 0 2 0 7 3 7

Taranto, addì 4/1/99

Oggetto: Controversia Amat/^Unorato Alvaro

Delibera 89 del 15/5/92

Spett.le

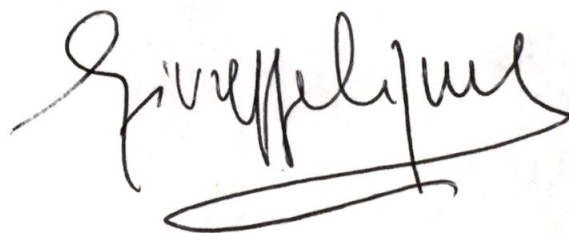
A M A T

Via Cesare Mattisti

74100 Taranto

Rimetto, in allegato, parcella per la
causa all'oggetto.

Distinti Saluti.



Avv Giuseppe Signore

nato il 27.7.37 a Santa Maria Capua Vetere (Ce)

cod fisc SGN GPP 37L27I234U

Alleg 1

A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	125
del	7 GEN. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.A.	
J	

Avv. Prof. Giuseppe SIGNORE
Via Argentina, 43-74100 TARANTO
Tel. 099/7381310 - Fax 099/_____
Cod. Fisc. SGN GPP 37L27 1234U
Part. IVA 0 0 7 8 4 0 2 0 7 3 7

NOTA DELLE SPESE, DIRITTI ED ONORARI NELLA CAUSA TRA:

AMAT CONTRO ONORATO ALVARO

Delib 89 del 15/5/92

DIRITTI

Posizione e archivio	100.000
Disamina	25.000
Costituzione in giudizio	25.000
Esame deduzioni controparte	50.000
Controricorso	50.000
Esame dispositivo sentenza	25.000
Esame testo integrale sentenza	50.000
Formazione fascicolo	25.000
Partecipazione n.6 udienze	300.000
Consultazion cliente	100.000
Corrispondenza	100.000
Intimazione testimoni	25.000
Ritiro fascicolo di parte	25.000
Esame prove testimoniali	25.000
Redazione nota spese	50.000
Assegnazione causa a sentenza	25.000
TOTALE DIRITTI	1.025.000

ONORARI

Studio della controversia	250.000
Consultazioni con il cliente	150.000
Preparazione e redazione controricorso	250.000

Assistenza udienze	210.000
Assistenza prove testimoniali	210.000
Discussione	200.000
TOTALE ONORARI	1.270.000

RIEPILOGO

DIRITTI.....	1.025.000
ONORARI.....	1.270.000
SPESE GENERALI (10%).....	229.500
CAP (2%).....	50.490
IVA (20%).....	514.998
TOTALE GENERALE LORDO.....	3.089.988
TOTALE NETTO.....	2.585.088

TA 4/1/99

Giuseppe

1993

REPUBLICA ITALIANA

1

N. 6015 SENT.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2340/92 R.G.

Il Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro,

N. 29931 CROM.

dott. Vito Voza, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al
n.2340/1992, avente per oggetto: "Riconoscimento
inquadramento superiore".

T R A

Onorato Alvaro, rappresentato e difeso dall'avv.

Vincenzo Pollicoro,

- RICORRENTE -

E

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di
Taranto (A.M.A.T.), rappresentata e difesa
dall'avv. Giuseppe Sigore, - CONVENUTA -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 13 marzo 1992 Onorato Alvaro,
premesso che, lavorando alle dipendenze del-
l'A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrasporti
Pubblici di Taranto, aveva conseguito, nel giugno
1984, la qualifica di assistente, con inquadramento
nel 5° livello, con decorrenza dal 1/7/1984; che,
con ordini di servizio del 23/5/1984, altro dipen-
dente, Danza Antonio, assistente di 1° all'ufficio
personale, era stato trasferito al magazzino

2

generale, mentre esso istante era stato collocato al posto del Danza predetto, svolgendo, insieme a Zizzari Francesco, altro assistente di 1°, le mansioni proprie dell'Ufficio; che, una volta promosso Zizzari Francesco a capo ufficio, aveva dovuto, egli medesimo, svolgere da solo le richiamate mansioni; che l'Azienda, con decorrenza gen-naio 1989, lo aveva inquadrato nel 4° livello, quale assistente; che tale provvedimento era illegittimo, dal momento che l'inquadramento nel 4° livello, per le argomentazioni riportate, sarebbe dovuto essere stato disposto sin dal 1/6/1984; che, conseguentemente, era venuta a maturare la promozione, con decorrenza 1/1/1989, nel 3° livello; che quanto rivendicato andava riconosciuto in applicazione di leggi, di accordi regionali, del precetto di cui all'art.36 della Costituzione o, in subordine, in applicazione del principio di cui all'art.2041 C.C..

Conveniva in giudizio l'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante, perchè, riconosciuto il diritto di esso ricorrente ad essere inquadrato negli inquadramenti suddetti e con le indicate decorrenze, fosse condannata al pagamento delle differenze di trattamento economico, oltre

svalutazione e interessi; oppure, in subordine, fosse condannato al pagamento di tali stesse differenze a titolo di arricchimento senza causa, con accessori.

L'A.M.A.T., costituitosi, contestava la fondatezza della domanda, non senza ^{accipere} ~~compiere~~ preliminarmente l'irricevibilità della domanda e la prescrizione dei diritti salariali.

Assunta la prova orale, all'udienza del 29/11/1993 la causa veniva discussa e quindi decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione. Le eccezioni preliminari, invece, sono da disattendere.

Quanto alla prima, volta ad ottenere la declaratoria di improponibilità della domanda, è da puntualizzare che il ricorrente, inquadrato nel 5° livello a far data dal 1/7/1984 e nel 4° livello a far data dal 1/1/1989, ~~ma consapevole di aver svolto,~~ in fatto, mansioni superiori, non ha chiesto, in questa sede, il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella superiore posizione lavorativa. Si è infatti limitato a chiedere l'attribuzione della somma, riveniente dalla differenza di trattamento economico tra l'una e l'altra,

h

qualifica, facendo assumere, all'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori, valore di presupposto utile al conseguimento del suddetto fine.

Il medesimo, in sostanza, ha inteso far valere la pretesa alla giusta retribuzione, in applicazione del precetto di cui all'art.36 della Costituzione; pretesa, questa, pienamente tutelabile, come più volte ha statuito l'orientamento giurisprudenziale,

nel punto in cui ha precisato che, qualora non sia consentito applicare l'art.18 R.D. n.148/31, per ciò che attiene al meccanismo della promozione automatica, oppure per ciò che attiene alla differenza di trattamento economico, in conseguenza della mancanza di ordine scritto proveniente dal direttore dell'azienda (ma, nella specie, potrebbe anche sostenersi la sussistenza di tale ultimo presupposto), è del tutto legittimo considerare lo svolgimento in fatto di mansioni superiori, come estremo utile all'applicabilità del su richiamato precetto di cui all'art.36 della Costituzione.

Ebbene, attesa tale prospettazione, la disciplina dell'art.10 R.D. n.148/31 non si pone come ostacolo alla sua disamina. Tale norma, infatti, come modificata dall'articolo unico della legge 24/7/1957

n.6

chi

pli

di

del

og

ne

er

q

g

c

c

n.673, regolando il rapporto tra il ricorso gerarchico e l'azione giudiziaria, appronta una disciplina che si differenzia in relazione ai due tipi di controversie cui può dar luogo lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nel senso che, quando oggetto della pretesa è il diritto alla progressione in carriera, l'agente ha l'onere di proporre, entro sessanta giorni, reclamo gerarchico; e, quindi, trascorso l'ulteriore termine di trenta giorni, di proporre domanda dinanzi all'autorità giudiziaria entro i successivi sessanta giorni, a pena di improponibilità della stessa. Quando, invece, oggetto della pretesa è il pagamento di una somma di denaro, la proponibilità della domanda stessa soggiace unicamente ai termini prescrizionali.

Quanto all'eccezione di prescrizione, una volta premesso che il termine prescrizionale decorre in costanza del rapporto di lavoro, quando questo, come nella specie, è garantito dalla stabilità reale, è però anche vero che, per quanto di seguito dovrà dirsi, le differenze economiche in questione sono state riconosciute a decorrere dal gennaio 1989, donde, chiaramente, il mancato decorso del termine di cui all'art.2948 n.4 C.C..

Può quindi passarsi, più propriamente, al merito.

Dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali è emerso che il ricorrente, con ordine di servizio del 23/5/1984, fu spostato, dall'ufficio C.E.D., all'Ufficio Retribuzione, occupando il posto di Danza Antonio, a sua volta trasferito al magazzino generale. Quivi, il medesimo, operò in collaborazione con altro agente, Zizzari Francesco.

Ora, se è vero che l'istante una volta inserito nell'Ufficio Retribuzione, svolse tutte le mansioni proprie del Danza, quali: variazioni mensili delle retribuzioni, operazioni di prestito e di cessione del quinto dello stipendio, registrazione e verifica scatti di anzianità, variazioni e ricalcoli conseguenti alle disposizioni di natura fiscale e contributiva, compilazione modelli I.N.A.I.L., calcolo competenze arretrate, assegni familiari, procedure di pignoramento, è però anche vero che le stesse solo apparentemente sono sovrapponibili alla declaratoria del 4° livello, dato che, sino a tutto il 1988, il medesimo istante non ebbe responsabilità, controllo e coordinamento di unità organizzativa, avendo cooperato, come già detto, con l'agente Zizzari Francesco.

Ma, a datare dal 1989, quando cioè il predetto

7
—

Zizzari fu nominato capo ufficio e un altro assistente di 1°, Gilberto Giuseppe, fu collocato in pensione, l'attore ha dovuto reggere, da solo, il peso della gestione dell'Ufficio, per cui è indubitabile che i requisiti propri del 3° livello, attribuibile al lavoratore di adeguata esperienza, competenza e preparazione investito di funzioni di coordinamento generale e anche di funzioni direttive, sono riscontrabili nell'esaminata posizione lavorativa.

Da ciò discende che, se non può essere riconosciuto quanto richiesto per il periodo 1984-1988, deve, invece, essere riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori, correlate al predetto 3° livello, a datare dal gennaio 1989 in applicazione degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/7/1988, in correlazione alla legge 12/7/1988 n.270. Dalla stessa data gennaio 1989, poi, è maturato il diritto a ricever-si la differenza di trattamento economico. Su ogni importo, secondo le scadenze mensili, è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, con maggiorazione di interessi secondo il meccanismo automatico di cui agli artt.429 c.p.c. e 250 disp.att. c.p.c..

A carico della convenuta, infine, va posto il

8

pagamento delle spese processuali, come liquidate
in dispositivo e distratte a mente dell'art.93
c.p.c..

P.Q.M.

Il Pretore

definitivamente pronunciando, così provvede:

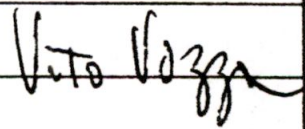
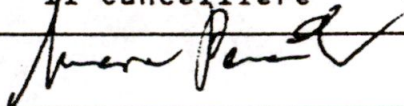
"Accogli~~A~~ la domanda per quanto di ragione e
condanna l'A.M.A.T. al pagamento, in favore di
Onorato Alvaro, della somma costituente la diffe-
renza di trattamento economico tra qualifica corre-
lata all'inquadramento nel 3° livello, con decor-
renza 1/1/1989, e quella correlata all'inquadramen-
to nel 4° livello, con rivalutazione e interessi.

Pone a carico della convenuta lire 800.000 per
onorari, da distrarsi per l'avv. Vincenzo Pollicco-
ro".

Taranto 29 novembre 1993.

Il Pretore

Il Cancelliere



V° Depositata in Cancelleria

II - 3 OTT 1994

IL CANCELLIERE